



COMUNE DI MALESCO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

COPIA

SERVIZIO: TECNICO MANUTENTIVO

N. 144 Reg. Anno 2013

Oggetto: Legge n. 381/1991 e L.R. n. 18/94 – Affidamento servizio mensa scolastica alla Coop. “Il Sogno” a.s. 2013/2014 – 2014/2015 – CIG 53639095BB

DETERMINAZIONE

Assunta il giorno uno del mese di ottobre nell'anno duemilatredici

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nominato con provvedimento del Sindaco in data 09.06.2009, ai sensi dell'art. 109 comma 2 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 16.07.2013 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2013;

Accertata la disponibilità effettiva relativamente all'intervento di spesa riportato nella parte dispositiva della presente determinazione.

Premesso:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 04.12.2009 dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato stabilito di assumere a carico del Comune dal 01.01.2010 la gestione del servizio di mensa scolastica per gli alunni della Scuola dell'Infanzia Asilo Infantile Trabucchi e per gli alunni delle Scuole Elementari del Capoluogo e di modificare la convenzione attuativa dell'art.14 comma 2 della L.R. 28.12.2007 n.28 tra il Comune di Malesco e la Scuola dell'Infanzia Asilo Infantile Trabucchi sottoscritta il 29.11.2008;
- che il Comune non dispone di personale da adibire al servizio mensa scolastica per cui occorre affidare il servizio all'esterno;
- che il precedente affidamento del servizio è scaduto il 30.06.2013;

Visto l'art.5 della Legge n.381/1991 e smi che dà facoltà agli Enti Pubblici di stipulare convenzioni con Cooperative Sociali per la fornitura di beni e servizi finalizzati a creare opportunità di lavoro per persone svantaggiate anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione;

Vista la Legge Regionale 09.06.1994 n. 18 recante "Norme di attuazione della Legge 08.01.1991 n.381 Disciplina delle Cooperative Sociali";

Visto che con deliberazione della Giunta Comunale n.59 del 05.09.2013 è stato stabilito di svolgere il servizio di preparazione dei pasti compreso fornitura degli alimenti per gli alunni delle Scuole Elementari di Malesco Capoluogo e della Scuola dell'Infanzia Asilo Infantile Trabucchi, per gli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015 mediante affidamento in convenzione ai sensi della Legge n.381/1991 e della L.R. n.18/1994 alla Cooperativa Sociale a.r.l. Il Sogno di Domodossola iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ex art. 3 L.R. 18/94 sezione B);

Visto che con tale atto è stato demandato al Segretario Comunale l'adozione degli atti di attuazione perfezionando con la Cooperativa il Sogno a.r.l. la convenzione disciplinante lo svolgimento del servizio;

Visto che in base al numero degli iscritti ed ai costi del servizio, la Cooperativa Sociale a.r.l. Il Sogno con lettera pervenuta in data 03.09.2013 ha confermato la disponibilità a svolgere il servizio al prezzo di € 5,54= a pasto oltre ad IVA 4% con un minimo di 187 pasti settimanali fatturati;

Rilevato che tale numero di pasti settimanali è da considerarsi il numero minimo di pasti che verranno addebitati al fine di garantire l'applicazione del costo a pasto di € 5,54=;

Visto lo schema di convenzione tipo prevista dalla L.R. n.18/1994 ai sensi dell'art.5 della Legge n.381/1991;

Atteso che il prezzo esposto è congruo in relazione ai correnti prezzi di mercato;

Ritenuto di affidare alla Cooperativa Sociale a.r.l. Il Sogno di Domodossola il servizio di preparazione dei pasti compreso fornitura degli alimenti per gli alunni delle Scuole Elementari di Malesco Capoluogo e della Scuola dell'Infanzia per gli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e smi;

DETERMINA

1. Di affidare, in convenzione ai sensi della Legge n.381/1991 e della L.R. n.18/1994 **per il biennio a.s. 2013/2014 – 2014/2015** il servizio di preparazione dei pasti compreso fornitura degli alimenti per gli alunni delle Scuole Elementari di Malesco Capoluogo e della Scuola dell'Infanzia Asilo Infantile Trabucchi alla Cooperativa Sociale a.r.l. Il Sogno di Domodossola iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ex art. 3 L.R. 18/94 sezione B) al prezzo di € 5,54= a pasto oltre ad IVA 4% con un minimo di 187 pasti settimanali fatturati;
2. Di approvare la convenzione per l'affidamento del servizio, conforme alla convenzione tipo prevista dalla L.R. n.18/94 che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che la spesa annua presunta del servizio **ammontante ad € 42.500= IVA 4%** compresa è prevista nel bilancio dell'esercizio finanziario 2013 e nel bilancio pluriennale 2013/2015 **all'intervento 1040503 cap.5** e finanziata con i proventi dei buoni pasto a carico degli utenti e con fondi di bilancio a copertura del disavanzo del servizio.
4. Di dare atto che il CIG dell'affidamento del servizio è: 53639095BB
5. Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa della presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dall'art.3 comma 1 della Legge n. 213/2012;
6. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti provvedimenti.

Il responsabile del servizio segretaria
F.to Dr.Antonella Salina

Parere di regolarità contabile

Visto: si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.151 comma 4° e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e sim.

Data: 01.10.2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Sartori Paola

Allegato alla Det.ne N. 144 del 01.10.2013

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MALESCO
E
LA COOPERATIVA SOCIALE IL SOGNO A R. L
PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO
DI PREPARAZIONE PASTI MENSA SCOLASTICA
AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE N° 381/91
FINALIZZATA A CREARE OPPORTUNITA' DI LAVORO
PER PERSONE SVANTAGGIATE**

L'anno 2013, il giorno del mese di presso la sede comunale, sita in Malesco, Via
Conte Mellerio n. 54.

TRA

Il Comune di Malesco (di seguito denominato Ente), con sede legale in Malesco, Via Conte Mellerio n.54 codice fiscale e partita IVA 00425540036, rappresentata da Dr.Antonella Salina, in qualità di Segretario Comunale Responsabile del Servizio Segreteria.

E

“Il Sogno” società cooperativa sociale ONLUS, avente sede legale in Domodossola (VB), via Dell'Artigianato n. 13, codice fiscale e n. partita I.V.A. n. 01213880030, nella persona del suo legale rappresentante Rocchietti Carlo, nato a Premosello Chiovenda (VB), il 23.07.1973, residente a Villadossola Corso Italia 88;

Visti gli artt. 4, 5 e 9 della L. 381/91;

Visti gli artt. 10, 11 e 13 della L.R. 18/94;

PREMESSO

- che l'art. 5 della L. 381/91 dà facoltà agli Enti Pubblici, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, di stipulare convenzioni con le Cooperative Sociali per la fornitura di beni e servizi finalizzate a creare opportunità di lavoro per persone svantaggiate;
- che con L.R. n. 18/94 sono state disciplinate le norme di attuazione per dare applicazione alla L. 381/91;
- che con l'affidamento alla Cooperativa “Il Sogno” dello svolgimento delle attività oggetto della convenzione l'Ente si propone di garantire lo svolgimento del servizio di preparazione pasti per la mensa della Scuola dell'Infanzia Asilo Infantile Trabucchi e della Scuola Elementare di Malesco Capoluogo, offrendo nuove opportunità di collocamento lavorativo a persone svantaggiate, per i quali i competenti Servizi Pubblici redigeranno specifici progetti individuali, in modo che risulti favorita la loro integrazione sociale e cresca il livello di benessere psicofisico;
- che la Cooperativa è stata individuata per l'impegno sociale ed il legame con il territorio mantenuto nel corso degli anni dal momento della sua costituzione;
- che permangono le condizioni per l'iscrizione all'Albo regionale ai sensi di legge e anche i requisiti stabiliti con D.G.R. 311 - 37230 del 26 luglio 1994, come da autocertificazione rilasciata dal legale rappresentante allegata alla presente convenzione;
- che per il perseguimento degli scopi statutari finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate la Cooperativa svolge le attività di manutenzione ambientale e giardinaggio, servizi cimiteriali, servizi di

pulizia, servizi di preparazione pasti, raccolta di rifiuti, attività artigianali in laboratori di legatoria e assemblaggio;

- che l'attività oggetto della presente convenzione è compresa nelle attività svolte dalla Cooperativa, la quale è dotata di idonea organizzazione tecnologica ed aziendale verificata presso Amministrazioni Comunali limitrofe ove la Cooperativa presta servizi analoghi;
- che i soci lavoratori della Cooperativa impiegati nel servizio oggetto della presente convenzione, saranno coperti da assicurazione INAIL sulle posizioni assicurative n. 3892587 e risulteranno regolarmente iscritti all'INPS sulla posizione assicurativa n. 5206424838;
- che la Cooperativa ha in essere un'assicurazione per rischi contro terzi che assicura gli eventuali danni causati a terzi dai propri soci lavoratori;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

L'appalto ha per oggetto:

- a) il servizio di preparazione di circa 7000 pasti ad anno scolastico per la mensa della Scuola dell'Infanzia Asilo Infantile Trabucchi e della Scuola Elementare del Capoluogo

L'Ente affida alla Cooperativa Sociale "Il Sogno" lo svolgimento dei servizi in oggetto per il triennio a.s. 2013/2014 – 2014/2015, finalizzato all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Art. 2 - Finalità, obiettivi e risultati attesi

L'affidamento di incarichi di lavoro in qualità di socio lavoratore ai soggetti svantaggiati individuati rappresenta un importante tappa nel cammino terapeutico che gli stessi stanno seguendo, nonché un punto di partenza per la conquista di un ruolo sociale attivo, finalizzato a consentire un miglioramento delle condizioni psicofisiche e ad evitare il rischio di emarginazione;

Art. 3 - Modalità organizzative per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente art. 2

Nella fornitura saranno impiegati n. 2 (due) lavoratori di cui n. 1 (uno) persona svantaggiata che presterà la propria opera organizzata secondo le esigenze richieste dal servizio.

L'operatore designato ad affiancare la persona svantaggiata fornirà quei supporti tecnici e umanitari necessari all'effettivo raggiungimento degli obiettivi posti dallo specifico progetto.

I servizi consistono in:

- preparazione giornaliera nel periodo scolastico dei pasti per la mensa della Scuola dell'Infanzia Asilo Infantile Trabucchi e per tre giorni alla settimana per la mensa della Scuola Elementare del Capoluogo
- pulizia ordinaria giornaliera della cucina e utensili

E' a carico della Cooperativa Il Sogno la fornitura dei generi alimentari e materiali di pulizia.

Tutti gli obblighi ed oneri assicurativi previdenziali ed assistenziali sono a carico della Cooperativa la quale ne è il solo responsabile e nessun onere può essere imputato al Comune neanche in solido. E' esclusa ogni rivalsa nei confronti del Comune.

La Cooperativa risponderà dei danni arrecati a persone e cose nell'espletamento dei servizi senza alcuna rivalsa nei confronti dell'Ente affidatario.

La Cooperativa si impegna a sostituire immediatamente ed a proprie spese vetri o altro, danneggiati dal proprio personale nell'espletamento dei servizi.

E' fatto divieto di cedere o subappaltare i servizi.

Art. 4 - Personale

Alla presente convenzione è allegato, quale parte integrante, l'elenco del personale impiegato in Cooperativa con regolare rapporto di lavoro.

Fatto salvo il diritto di riservatezza, nell'elenco di cui al punto precedente, la Cooperativa evidenzia quali lavoratori si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui all'art. 4 della L. 381/91.

Il personale impiegato nella fornitura del servizio oggetto della presente convenzione potrà essere sostituito con altro personale interno alla Cooperativa avente i medesimi requisiti professionali, secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 5 - Responsabili tecnici e coordinatori delle attività

Il Responsabile tecnico della Cooperativa è il Sig. Ghitti Alessandro.

Art. 6 - Trattamento salariale, normativo e assicurativo del personale

In ottemperanza a quanto stabilito all'art. 9, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 381, nei confronti della generalità del personale la Cooperativa si impegna:

- ad applicare il Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori delle Cooperative Sociali;
- ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in particolare in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;
- ad assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell'Ente o di terzi nel caso di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non, nella gestione del servizio.

Art. 7 - Lavoratori svantaggiati

La certificazione della condizione di svantaggio, ai sensi di legge, è presente agli atti della Cooperativa ed è documentabile su richiesta scritta dell'Ente appaltante, nelle forme e nei modi che garantiscono il rispetto del diritto di riservatezza.

E' fatto obbligo alla Cooperativa di redigere, in collaborazione con i servizi pubblici competenti - ex art. 4 della Legge n 381/91 - un progetto relativo ai singoli lavoratori svantaggiati.

Art. 8 - Verifiche periodiche e controlli

Al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente convenzione, l'Ente si riserva la facoltà di effettuare verifiche tecniche sulla qualità del servizio prestato e di richiedere, con lettera, informazioni scritte alla Cooperativa.

Ciò anche per quanto concerne le verifiche da effettuarsi riguardo agli inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati, delle quali si occuperà un educatore professionale assunto dalla Cooperativa.

Le predette verifiche potranno essere effettuate anche attraverso contatti diretti con i lavoratori svantaggiati.

Art. 9 - Corrispettivo e modalità di pagamento

L'Ente si impegna ad erogare per la fornitura dei servizi i seguenti corrispettivi:

- per il servizio di preparazione pasti per la mensa scolastica € 5,54= a pasto oltre ad IVA 4%

L'Ente corrisponderà pagamenti a seguito di emissione di regolari fatture mensili.

Per il servizio di preparazione pasti verrà fatturato un minimo di 187 pasti settimanali al prezzo di € 5,54= a pasto oltre ad IVA 4%. In caso di confezionamento di un numero di pasti superiore ciascun pasto aggiuntivo verrà fatturato allo stesso costo di € 5,54= oltre ad IVA 4%

Ad ogni inizio di anno scolastico (settembre) verrà riconosciuto un adeguamento delle tariffe in base all'indice ISTAT che misura l'aumento annuale dei prezzi al consumo.

Per i ritardi nei pagamenti l'Ente si impegna a versare alla Cooperativa gli interessi di legge, in base al D.Lgs. 09 ottobre 2002, n. 231 – attuativo della Direttiva 2000/35/CE -.

Art. 10 - Inadempienze e cause risolutive

Oltre a quanto previsto dall'art. 6 della L.R. 18/94 la convenzione è risolta:

- in caso di grave inadempimento da parte della Cooperativa;
- qualora il monte ore lavorative delle persone svantaggiate inserite, risulti inferiore del 30% rispetto a quanto stabilito;
- qualora la percentuale del 30% delle persone svantaggiate, prescritta dalla legge, non sia più presente nell'intera compagine della Cooperativa e del fatto non sia stato informato l'Ente e l'Assessorato regionale preposto alla tenuta dell'Albo delle Cooperative sociali entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

Al fine di garantire un'analisi obiettiva degli eventi ed allo scopo di favorire eventuali azioni di arbitrato, nelle forme previste dalla vigente normativa ed a garanzia dell'utenza, la procedura di risoluzione dovrà essere preceduta da confronto e verifica sulla materia oggetto del contenzioso.

Dell'avvenuta risoluzione è data notizia, a cura dell'Ente, all'Assessorato regionale competente in materia di cooperazione sociale.

Art. 11 – Penalità

Nel caso di ritardi o di deficienze di servizio imputabili a negligenza o colpa della Cooperativa o dei suoi soci o dipendenti, e a seguito di un primo richiamo fatto dall'Ente con raccomandata, per ogni successivo richiamo scritto verrà applicata una penalità da un minimo di Euro 100= ad un massimo di Euro 1000 a seconda della gravità dell'inadempienza.

Art. 12 - Controversie

Per ogni controversia che potesse derivare nel corso del servizio e nell'applicazione delle norme contenute nella convenzione è competente il foro di Verbania.

Art. 13 - Durata

La presente convenzione ha durata per gli a.s. 2013/2014 e 2014/2015 e scadrà il 30.06.2015.

Art. 14 - Variazioni

Nel mantenimento dello spirito e degli obiettivi della convenzione, le parti possono, nel corso dello svolgimento del servizio, concordare correttivi e variazioni.

Art. 15 - Spese di contratto

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione della presente convenzione sono a carico della Cooperativa.

Art. 16 - Richiamo alle norme e alle leggi vigenti

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si intendono richiamate ed integralmente applicabili tutte le disposizioni vigenti in materia.

ALLEGATI

Sono parte integrante della convenzione i seguenti allegati:

- a) decreto di iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, ex art. 3 L.R. 18/94, sezione B;
- b) autocertificazione di permanenza di requisiti per l'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali;
- c) elenco del personale impiegato nel servizio;
- d) dati personali del legale rappresentante;

Per la Società Cooperativa "Il Sogno"
Il Presidente
Rocchietti Carlo

Per l'Amministrazione Comunale
Il Responsabile del Servizio
Dr. Antonella Salina

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line il giorno 10.10.2013 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Lì 10.10.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SALINA Dr. Antonella

.....
Copia conforme all'originale
Malesco, lì 10.10.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
SALINA Dr. Antonella